



n. 19128/2013 R.G.Trib.

n. 38820/2012 R..G.P.M.

N. 1278/16 sentenze

TRIBUNALE DI NAPOLI

11^a SEZIONE PENALE

APPELLO/ RICORSO

TRIBUNALE NAPOLI
 PERVENUTO IN CANCELLERIA
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA
 OGGI 11 FEB. 2016
 IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
 DON MARIANO BRIDIO

Il

Da

Avviso depositato al P.G.....

Comunicato

Avviso depositato all'imputato

Il

SENTENZA IRREVOCABILE IL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dott. Stefania Riccio

alla pubblica udienza del 27.1.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(Art. 544 e ss. c.p.p.)

nei confronti di:

1), nata ad, elett.te domiciliata in, alla via

Libera assente

IMPUTATA

V. ALLEGATO

Conclusioni:

PM : assoluzione perché il fatto non sussiste

Difesa: si associa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 429 c.p. emesso il 28.1.2013 il GUP in sede disponeva il giudizio nei confronti di _____ innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, perché rispondesse del reato in epigrafe ascritto.

Alle udienze del 29.1.2014 e del 22.10.2014, il Giudice, rilevato il difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputata, rinviava la trattazione, disponendo la rinnovazione della citazione.

All'udienza del 29.4.2015, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale e dichiarata l'assenza dell'imputata, regolarmente citata e non comparsa, nonché nel concorso degli ulteriori presupposti di legge, in assenza di questioni preliminari, il Giudice apriva il dibattimento. Ammesse le prove come richieste (esame e controesame dei testimoni addotti dalla pubblica accusa; acquisizione di documentazione come da verbale), in quanto valutate rispondenti ai parametri di cui all'art. 190 c.p.p., era disposto rinvio per assenza testimoni.

All'udienza del 27.1.2016 veniva escusso il teste, m.llo _____

Da ultimo, indicati gli atti utilizzabili ai fini del decidere, le parti illustravano le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe, ed il Giudice decideva come da dispositivo, che rendeva pubblico dandone lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze processuali non consentono di pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputata, non essendo integrati i requisiti di struttura della condotta in addebito.

Oggetto della contestazione è il contenuto della denuncia sporta dall'imputata in data 18.7.2011, con cui la stessa – sulle premesse di aver intrattenuto con l'odierna persona offesa _____ (oggi deceduto) una burrascosa relazione sentimentale – dichiarava che quella stessa mattina aveva subito una violenta aggressione da parte del detto, il quale non aveva accettato di buon grado la fine del loro rapporto.

In particolare, mentre passeggiava nel quartiere di Fuorigrotta, era stata aggredita dal compagno, il quale, sorpresala in strada, era sceso dall'autovettura e, dopo averla violentemente picchiata stappandole i vestiti di dosso, l'aveva trascinata per i capelli all'interno dell'abitacolo dell'auto. Ivi il _____ dopo averle puntato un coltello alla gola, aveva reciso la tracolla della borsa e, fuori di

sé, si era impossessato del suo telefono cellulare. Infine, ella era riuscita a sottrarsi alla furia del proprio aggressore e si era diretta presso la più vicina caserma per denunciare i fatti.

A sostegno di quanto riferito dalla odierna imputata, il m.llo [redacted] - all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione Carabinieri di Napoli- [redacted] - confermava che la Bove si era presentata in caserma per sporgere denuncia *“in stato di agitazione, con una ferita sanguinante all'avambraccio destro, il pantalone strappato alla coscia sinistra, la tracolla della borsa parzialmente recisa...”* (vds. verbale stenotipico di udienza del 27.1.2016).

Alla luce delle acquisizioni istruttorie, non vi è modo di affermare che la ricostruzione dei fatti prospettata dalla odierna imputata – posta a base della istanza punitiva del colpevole – non corrispondesse a verità e che, dunque, nella querela siano ravvisabili gli estremi della falsa incolpazione, nella quale si sostanzia il reato di calunnia.

Ed invero, il racconto della [redacted] circa l'aggressione subita trova ampio riscontro nel propositato del teste di P.G., il quale ebbe a ricevere la denuncia subito dopo la consumazione dei fatti delittuosi lamentati dalla [redacted] ed ebbe modo di constatare i segni della condotta maltrattante sul corpo di lei (ferita sanguinante all'avambraccio, pantaloni strappati, danneggiamento della borsa).

Quanto alla denunciata rapina del telefono cellulare, non sono emersi elementi di smentita di quanto riferito sul punto dalla [redacted], atteso che la persona offesa, unico soggetto che avrebbe potuto fornire una diversa ricostruzione della vicenda, è deceduta.

Appare dunque assolutamente deficitaria anche la prova della consapevolezza, in capo alla imputata, dell'innocenza del soggetto accusato e, dal momento che tale consapevolezza costituisce requisito indefettibile del dolo del reato di calunnia, si impone l'assoluzione anche in relazione a tale profilo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Il Giudice

dott. ssa Stefania Riccio

